PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4013 di venerdì 19 maggio 2017

Formazione degli RLS: la normativa, i contenuti e la modalità e-learning

Una panoramica sulla formazione particolare per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I primi passi della contrattazione collettiva nazionale per la possibilità dell'utilizzo della modalità e-learning.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0254] ?#>

Brescia, 19 Mag ? In questi anni molti articoli, convegni e pubblicazioni hanno messo in rilievo l'importanza, per un'efficace gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del ruolo del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (RLS). Un ruolo che è stato valorizzato anche nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008) che, ad esempio, richiede a datori di lavoro e dirigenti la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.

È evidente, tuttavia, che un tale ruolo necessita anche di una **specifica e idonea formazione**.

Che formazione deve essere erogata all'RLS? Quali sono le novità normative in ambito formativo che lo riguardano? Quale aggiornamento è previsto? Si può utilizzare per la formazione la modalità in e-learning?

Per rispondere a queste domande è necessario innanzitutto fare riferimento a quanto prescritto dal **D.Lgs. 81/2008**.

Il Testo Unico stabilisce - con l'art. 37 - che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una **formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Si indica poi che le **modalità**, la **durata** e i **contenuti specifici** della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Veniamo alla **durata minima dei corsi** che '*è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori*'.

Ricordando che l'articolo 48 del Testo Unico disciplina anche la formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, veniamo poi ad alcune novità e precisazioni contenute nell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma precisa e modifica altri aspetti della formazione alla sicurezza.

Si specifica, ad esempio, che '*per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva*'.

E oltre a fornire nuove indicazioni per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, che viene estesa anche per le aziende a rischio basso, l'accordo si sofferma anche sulla formazione degli RLS nell'allegato V (Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione). L'allegato chiarisce che la formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è indicato all'interno della contrattazione collettiva nazionale.

Ma ci sono contratti collettivi nazionali che affrontano il tema e rendono possibile la formazione in e-learning?

Ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è in vigore un **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** (CCNL) **per Dipendenti dei settori del commercio** controfirmato da ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario), UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti) e CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo).

Nel contratto si indica in particolare che "tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la 'formazione base' per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning". E che la formazione "dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti

organizzativi, tecnici e didattici".

Si ricorda ad esempio che il **soggetto formatore** del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 ('Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento') dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);

- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);

- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente, in modo da assicurare costantemente l'assistenza, l'interazione, l'usabilità e l'accessibilità (help tecnico e didattico)".

Sempre in questo contratto, con riferimento all'Accordo Stato-Regioni, si indica che il soggetto formatore "dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;

- la partecipazione attiva del discente;

- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;

- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);

- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;

- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili anche in modalità e-learning".

Si segnala poi che il progetto formativo "deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:

- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;

- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;

- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale".

Infine nel presente CCNL, con riferimento sempre alle previsioni dell'allegato V del citato Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 riguardo alla valutazione degli apprendimenti, le Parti "individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S.".

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL, " Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti dei settori del commercio" (formato PDF, 2.76 MB).

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it